



LINEE-GUIDA

INDICE

Titolo I - Avvio della procedura di acquisto	pag. 3
<i>Paragrafo 1: LA RICHIESTA DI ACQUISTO (RDA)</i>	pag. 3
<i>Paragrafo 2: IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE</i>	pag. 6
<i>Paragrafo 3: CIG</i>	pag. 9
<i>Paragrafo 4: ME.PA.</i>	pag. 11
Titolo II - L'affidamento diretto	pag. 12
<i>Paragrafo 1: PREMESSE</i>	pag. 12
<i>Paragrafo 2: MODALITA' DI AFFIDAMENTO E BEST PRACTICE</i>	pag. 13
<i>Paragrafo 3: SCELTA DELL'AFFIDATARIO DIRETTO E POSSIBILI MOTIVAZIONI</i>	pag. 14
<i>Paragrafo 4: NORME PARTICOLARI E/O DEROGHE</i>	pag. 16
<i>Paragrafo 5: RISULTANZE DEL CONFRONTO E VERIFICHE</i>	pag. 17
Titolo III - La procedura negoziata senza bando	pag. 18
<i>Paragrafo 1: PREMESSE</i>	pag. 18
<i>Paragrafo 2: SOGLIE D'IMPORTO</i>	pag. 19
<i>Paragrafo 3: MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE</i>	pag. 19
<i>Paragrafo 4: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</i>	pag. 20
<i>Paragrafo 5: COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA</i>	pag. 21
Titolo IV - La fase esecutiva del contratto	pag. 24
<i>Paragrafo 1: LA GARANZIA DEFINITIVA</i>	pag. 24
<i>Paragrafo 2: IL SUBAPPALTO</i>	pag. 24
● <i>SI PUO' VIETARE IL SUBAPPALTO?</i>	pag. 24
● <i>LIMITI AL SUBAPPALTO</i>	pag. 25
● <i>DIFFERENZA TRA SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO</i>	pag. 26
● <i>DOCUMENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE</i>	pag. 26
● <i>QUANDO IL PAGAMENTO DIRETTO?</i>	pag. 28
● <i>SUBAPPALTO A CASCATA</i>	pag. 28
<i>Paragrafo 3: MODIFICHE AL CONTRATTO</i>	pag. 29
● <i>REVISIONE PREZZI</i>	pag. 29



**TEATRO
REGIO
TORINO**

● <i>ALTRE IPOTESI DI MODIFICA DEL CONTRATTO</i>	pag. 31
<i>Paragrafo 4: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	pag. 33
● <i>IPOTESI DI RISOLUZIONE "OBBLIGATORIA"</i>	pag. 33
● <i>IPOTESI DI RISOLUZIONE "FACOLTATIVA"</i>	pag. 34
● <i>NORME COMUNI AI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</i>	pag. 36
<i>Paragrafo 5: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</i>	pag. 37
Titolo V - Pubblicità, trasparenza e accesso agli atti	pag. 38
<i>Paragrafo 1: PUBBLICITA' E TRASPARENZA</i>	pag. 38
<i>Paragrafo 2: ACCESSO AGLI ATTI</i>	pag. 41
Titolo VI – Incentivi alle funzioni tecniche	pag. 43



TEATRO
REGIO
TORINO

LINEE-GUIDA

*relative all'applicazione del Regolamento per l'acquisto di beni, lavori e servizi
della Fondazione Teatro Regio di Torino
di importo inferiore alle soglie di cui agli artt. 14 e 50 del d.lgs. 31.3.2023, n. 36*

TITOLO I

Avvio della procedura di acquisto

Paragrafo 1: LA RICHIESTA DI ACQUISTO (RdA)

La procedura di acquisto viene avviata con la *Richiesta di Acquisto (RdA)* da parte dei Direttori delle singole Direzioni.

La *RdA*, come atto equivalente alla decisione a contrarre, deve contenere le seguenti informazioni minime/elementi essenziali del contratto:

- a) oggetto della prestazione richiesta;
- b) motivazione della richiesta (= destinazione: es. titolo opera/spettacolo, reintegro magazzino, altra esigenza specifica);
- c) quantitativo, tipologia, destinazione, tempi di consegna del bene o di esecuzione servizio o lavoro ed eventuali prescrizioni tecniche aggiuntive;
- d) importo stimato dell'affidamento/costo presunto nel rispetto del *budget* preventivo e relativo centro di costo/commessa;
- e) esistenza di eventuali accordi-quadro o di fornitura già in essere;
- f) criterio di aggiudicazione nei soli casi di procedura negoziata senza bando (miglior prezzo/offerta economicamente più vantaggiosa);
- g) evidenza di eventuali aspetti che anche dal punto di vista qualitativo/tecnico debbano, su indicazione del RUP, essere oggetto di valutazione in caso di specifici servizi/forniture/lavori e che possano altresì costituire motivo di scelta o di



**TEATRO
REGIO
TORINO**

- premialità nella valutazione dell'operatore economico¹;
- h) eventuali requisiti di idoneità professionale e/o eventuali requisiti di capacità economica e finanziaria che gli operatori economici dovranno possedere (esempio: possesso di certificazioni di qualità ISO, esecuzione lavori/servizi/forniture analoghe per tipologia e range di importo);
 - i) indicazione del referente della Direzione richiedente per comunicazioni e richiesta di informazioni tecniche-operative-logistiche inerenti alla prestazione richiesta;
 - j) altri eventuali documenti ritenuti necessari da parte del RUP (ad esempio: attestazione di avvenuto sopralluogo);
 - k) eventuale esclusione di richiesta garanzia definitiva (nei casi debitamente motivati e indicati in successivo paragrafo "La Garanzia Definitiva").

Fatte salve specifiche ragioni di urgenza, le tempistiche di consegna da indicare in RDA devono tener conto dei tempi per l'ottenimento dell'ordine firmato dal RUP e comunque delle condizioni di mercato per cui si indicano **i seguenti tempi minimi esigibili (gg. lavorativi) decorrenti dalla data in cui l'Ufficio Acquisti e Gare riceve la RDA già validata dal**

Controllo di Gestione:

- gg 7 (lavorativi) per RdA di importo fino a Euro 1.000,00;
- gg 10 (lavorativi) per RdA di importo fino a Euro 5.000,00;
- gg 14 (lavorativi) per RdA di importo fino a Euro 20.000,00;
- gg 20 (lavorativi) per RdA di importo inferiori a Euro 40.000,00;
- gg 30 (lavorativi) per RdA di importo superiore/uguale ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 140.000,00 (per servizi e forniture) e superiore/uguale ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00 (per lavori).
- gg 45 (lavorativi) per RdA di importo pari o superiore ad Euro 140.000,00 (per servizi

¹ Ad esempio: partecipazione a corsi di formazione, master, ecc.; clausole territoriali; implementazioni per garantire prestazioni più performanti; struttura tecnico/organizzativa aziendale adeguata alle esigenze del Teatro; capacità dimostrate tramite esecuzione di servizi/lavori/forniture in strutture similari alla ns. Fondazione; servizi analoghi e forniture analoghe e/o prestazioni svolte in luoghi con analoghe caratteristiche; possesso di particolari caratteristiche tecnico/artistiche rilevanti per l'attività teatrale.



**TEATRO
REGIO
TORINO**

e forniture) e pari o superiore ad Euro 150.000,00 (per lavori) fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Nel caso in cui la RdA riporti già l'affidamento diretto, essa conterrà oltre alle precedenti indicazioni, anche quanto segue:

- a) nome dell'affidatario e p.iva e motivazione sottesa alla scelta;
- b) importo dell'affidamento con preventivo eventualmente già allegato alla RDA per importi inferiori ad Euro 40.000,00,
ovvero
per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00 costo massimo disponibile nel rispetto del budget preventivo. In quest'ultimo caso con la RdA viene individuato il fornitore ma il preventivo deve essere richiesto nei limiti di costo indicato in RdA;
- c) dichiarazione di possesso dei requisiti generali a contrarre con la PA - Dichiarazione Unica 1A valida per sei mesi dalla data della dichiarazione (che può essere anche non ripresentata se risulta presente in Albo Fornitori e sia in corso di validità).

Fatte salve specifiche ragioni di urgenza, le tempistiche di consegna da indicare in RDA devono tener conto dei tempi per l'ottenimento dell'ordine firmato dal RUP e comunque delle condizioni di mercato per cui si indicano **i seguenti tempi minimi esigibili (gg. lavorativi) decorrenti dalla data in cui l'Ufficio Acquisti e Gare riceve la RDA già validata dal**

Controllo di Gestione:

- gg 10 (lavorativi) per RdA di importo inferiori a Euro 40.000,00;
- gg 20 (lavorativi) per RdA di importo superiore/uguale ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 140.000,00 (per servizi e forniture) e superiore/uguale ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00 (per lavori).



In ogni caso, la **RdA**, dopo essere stata predisposta dal RUP della singola Direzione, dovrà essere sottoposta al vaglio e approvazione del Controllo di Gestione, tramite passaggio autorizzativo nel workflow del gestionale ERP.

Il Controllo di Gestione verificherà che l'importo inserito rispetti il *budget* preventivo autorizzato.

Solo a seguito di tale autorizzazione la **RdA** potrà essere trasmessa all'Ufficio Acquisiti e Gare, attraverso il sistema ERP, per l'avvio delle successive procedure.

Riferimenti normativi: art. 17 del Codice dei contratti; Titolo I, art. 4 del Regolamento acquisti della Fondazione.

Paragrafo 2: IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il RUP applica il principio di rotazione per gli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro.

Il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato aggiudicatario.

È consentito dunque invitare nuovamente ed aggiudicare la commessa ad operatori economici già precedentemente invitati, ma non risultati aggiudicatari.

Il principio di rotazione si applica con riferimento **all'affidamento immediatamente precedente** a quello di cui si tratti, sempre se l'affidamento in corso e quello appunto immediatamente precedente:

1. abbiano come oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi
e
2. rientrino per importo nella stessa medesima fascia di valore economico di cui alle presenti linee-guida.

Le suddette due condizioni devono sussistere entrambe.



Ai fini dell'applicazione della rotazione agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di importo, ai sensi dell'art. 49, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, si individuano le seguenti fasce²:

• **servizi e forniture:**

- 1) da 5.000,01 Euro fino a 10.000,00 Euro;
- 2) superiore a Euro 10.000,00 e fino a Euro 20.000,00
- 3) superiore a Euro 20.000,00 e fino a Euro 30.000,00
- 4) superiore a Euro 30.000,00 e fino a Euro 39.999,00
- 5) da 40.000,00 Euro fino a 80.000,00 Euro;

² Si considerino i seguenti esempi.

- L'impresa Alfa s.r.l. è risultata aggiudicataria di un appalto di servizi per l'importo di Euro 4.000,00. Terminato il contratto, la Fondazione decide di aggiudicare un nuovo appalto per gli stessi medesimi servizi di importo tuttavia di Euro 10.000,00.
In tale caso, l'affidatario uscente Alfa s.r.l. potrà risultare aggiudicatario diretto od essere invitato alla nuova procedura negoziata, perché - sebbene i due affidamenti riguardino lo stesso settore di servizi e siano tra loro immediatamente consecutivi - tuttavia appartengono a fasce di valore diverso.
- L'impresa Alfa s.r.l. è risultata aggiudicataria di un appalto di forniture per costumi di scena per l'importo di Euro 50.000,00. Subito dopo tale affidamento la Fondazione necessita di aggiudicare un appalto per la fornitura di mobili sempre per l'allestimento della scena, di importo pari ad Euro 50.000,00.
In tale caso, l'affidatario del contratto di fornitura di vestiti potrà risultare aggiudicatario diretto od essere invitato alla procedura negoziata per la fornitura di mobili, perché - sebbene i due affidamenti siano tra loro immediatamente consecutivi e rientrino nella stessa medesima fascia di valore - riguardano tuttavia diversi settori merceologici.
- L'impresa Alfa s.r.l. è risultata aggiudicataria di lavori in categoria OG 1 per l'importo di Euro 100.000,00. Terminata l'esecuzione del contratto, la Fondazione affida un contratto analogo alla società Beta s.r.l. Dopo qualche tempo si rendono necessari altri lavori nella medesima categoria e per lo stesso importo. La Fondazione potrà aggiudicare direttamente o invitare alla nuova procedura negoziata l'impresa Alfa s.r.l., perché - sebbene i due affidamenti rientrino nella stessa medesima fascia di valore e appartengano alla stessa categoria - non sono tra loro immediatamente consecutivi (i due affidamenti risultano infatti "intervallati" da un affidamento in favore della società Beta s.r.l.).



- 6) superiore a 80.000,00 Euro fino a 139.999,99 Euro;
- 7) da 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 36/2023;

- **lavori:**

- 1) da 5.000,01 Euro fino a 10.000,00 Euro;
- 2) superiore a Euro 10.000,00 e fino a Euro 20.000,00
- 3) superiore a Euro 20.000,00 e fino a Euro 30.000,00
- 4) superiore a Euro 30.000,00 e fino a Euro 39.999,00
- 5) da 40.000,00 Euro e fino a 80.000,00 Euro;
- 6) superiore a 80.000,00 Euro fino a 150.000,00 Euro;
- 7) da 150.000,01 Euro fino a 500.000,00 Euro;
- 8) da 500.000,01 Euro fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 36/2023.

Fino ad Euro 5.000,00 non è stata prevista alcuna fascia in quanto già operante la deroga alla rotazione stabilita dall'art. 46, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

Dall'applicazione del principio di rotazione deriva il divieto di:

- a) arbitrario frazionamento dell'importo di un appalto;
- b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del valore stimato di appalto;
- c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti all'operatore economico uscente;
- d) affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, a operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.

È **consentito derogare** al principio di rotazione anche per gli affidamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00, dandone opportuna **motivazione**, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:



**TEATRO
REGIO
TORINO**

- a) la struttura del mercato denoti un'effettiva assenza di alternative³ e l'aggiudicatario/contraente uscente abbia accuratamente eseguito il precedente contratto (N.B.: le due condizioni [struttura del mercato e accurata esecuzione] devono concorrere e sussistere entrambe)⁴;
- b) la Fondazione abbia effettuato un'indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti (sia in caso di affidamento diretto previa indagine di mercato, sia in caso di procedura negoziata).

Riferimenti normativi: art. 49 del Codice dei contratti; Premessa generale, art. 1, e Titolo I, art. 7 del Regolamento acquisti della Fondazione.

Paragrafo 3: CIG

L'ANAC evidenzia che non è stabilita alcuna soglia economica minima per il CIG che va dunque richiesto indipendentemente dall'importo e dalla procedura di affidamento adottata.

Vi sono però alcune ipotesi in cui il CIG non deve essere richiesto.

Per quanto interessa strettamente alla Fondazione, non necessitano dell'acquisizione del CIG:

- a) gli appalti aggiudicati ad un'altra Amministrazione in virtù di un diritto esclusivo goduto da quest'ultima;
- b) i trasferimenti di fondi da parte delle Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'Ente;

³ particolari caratteristiche del bene oggetto di fornitura, del servizio o del lavoro, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

particolari forniture, servizi, lavori la cui esecuzione da parte di soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata la precedente realizzazione, può recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

⁴ Ad esempio, se è previsto che debbano essere invitati n. 5 operatori economici e sul mercato ne risultano proprio 5 di cui uno però è l'aggiudicatario uscente, pare opportuno far prevalere il principio di rotazione e pertanto procedere all'invito dei restanti operatori economici (con esclusione dunque dell'aggiudicatario uscente), fatte ovviamente salve eventuali diverse valutazioni nel singolo caso concreto che debbono essere adeguatamente motivate.



- c) l'amministrazione diretta (non rientrando nella fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico);
- d) gli affidamenti diretti a società *in house*;
- e) i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalla Fondazione assicurata;
- f) gli incarichi di collaborazione *ex art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001*;
- g) le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale;
- h) le erogazioni per progetti educativi;
- i) i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative;
- j) la sponsorizzazione "pura", vale a dire il finanziamento a favore della Fondazione effettuato dal privato non immediatamente legato al settore degli appalti. Chiaramente servirà il CIG per gli appalti realizzati con il finanziamento ricevuto;
- k) gli accordi tra il Teatro e una o più Amministrazioni aggiudicatrici;
- l) gli appalti e le concessioni di servizi aggiudicati tra Stazioni appaltanti/Enti concedenti ad altra Stazione appaltante/Ente concedente/associazione di Stazioni appaltanti/Enti concedenti in base ad un diritto esclusivo di cui esse/i beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate, che siano compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Con riferimento ai settori ordinari esclusi dall'applicazione del Codice è comunque *necessaria l'acquisizione del CIG* per i seguenti contratti:

- acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (art. 56 comma 1, lett. e), del Codice);
- acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici (art. 56 comma 1, lett. f), del Codice);
- servizi d'arbitrato e di conciliazione (art. 56 comma 1, lett. g), del Codice);
- servizi legali di cui all'art. 56 comma 1, lett. h, del Codice.



Fattispecie particolari	<u>NO CIG</u>	<u>SI CIG</u>
CONTRATTI ARTISTICI	<p>contratti artistici stipulati direttamente con soggetto giuridico privo di organizzazione imprenditoriale e in assenza di rischio a carico dell'esecutore (la prestazione artistica configura, in tal caso, una prestazione di opera professionale disciplinata ai sensi dell'art. 2229 c.c.) - contratti stipulato ad es. direttamente con l'artista⁵</p>	<p>contratti artistici stipulati con soggetto dotato di organizzazione imprenditoriale e con rischio a carico dell'esecutore (appalto di servizi) - contratti stipulato ad es. con la compagnia⁶</p>
CORSI DI FORMAZIONE	<p>partecipazione di un singolo dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e non occorre richiedere il CIG.</p>	<p>acquisto di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi di istruzione e formazione e quindi comporta l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità.</p>

Riferimenti normativi: Titolo I, art. 9 del Regolamento acquisti della Fondazione.

Paragrafo 4: ME.PA.

⁵ Ipotesi comunque da verificare nel singolo caso concreto.

⁶ Ipotesi comunque da verificare nel singolo caso concreto.



**TEATRO
REGIO
TORINO**

Sussiste l'obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione nei seguenti casi e per le seguenti categorie merceologiche:

- a) energia elettrica;
- b) gas;
- c) carburanti rete ed extra-rete;
- d) combustibili per riscaldamento;
- e) telefonia fissa;
- f) telefonia mobile;
- g) buoni pasto.

Il ricorso al Me.Pa. è invece facoltativo per:

- a) la vigilanza armata;
- b) la guardiania;
- c) la pulizia di immobili;
- d) la manutenzione di immobili e impianti;
- e) beni e servizi informatici e di connettività;
- f) altre categorie merceologiche.

Riferimenti normativi: Titolo I, art. 5 del Regolamento acquisti della Fondazione.

TITOLO II

L'affidamento diretto

Paragrafo 1: PREMESSE

L'affidamento diretto non assume i connotati di una procedura neppure quando la Fondazione acquisisca una pluralità di preventivi e indichi dei criteri per la selezione degli operatori. La Fondazione ricorre all'affidamento diretto⁷:

⁷ Soglie d'importo stabilite all'art. 50 comma 1, lett. a) e b), del nuovo Codice Appalti.



**TEATRO
REGIO
TORINO**

- a) per lavori (anche in accordo-quadro⁸) di importo inferiore ad euro 150.000,00;
- b) per servizi e forniture (anche in accordo-quadro), ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 140.000,00.

Paragrafo 2: MODALITA' DI AFFIDAMENTO E BEST PRACTICE

- a) Attraverso l'individuazione diretta di uno specifico operatore economico, e dunque anche senza consultazione di più operatori e senza che l'operatore individuato sia necessariamente iscritto nell'Albo fornitori della Fondazione oppure con operatore economico individuato nell'Albo fornitori della Fondazione ovvero nell'elenco Me.Pa (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione);
- b) attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interesse o tramite indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto/richiesta di preventivo.

La Fondazione seguirà per gli affidamenti diretti la seguente *Best practice*⁹:

IMPORTI	MODALITA' - BEST PRACTICE
≥ Euro 1.000,00 e ≤ Euro 20.000,00:	richiesta di almeno 2 preventivi
	comparazione tra almeno 2 listini
> Euro 20.000,00 e sino alla soglia di affidamento diretto:	richiesta di almeno 3 preventivi
	comparazione tra almeno 3 listini
	pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse con contestuale richiesta di offerta

⁸ Si veda comunicato ANAC in data 5.6.2024.

⁹ Nella vigenza del precedente Codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016 e come suggerito dalle Linee-guida ANAC n. 4, l'ambito dell'affidamento diretto veniva *usualmente suddiviso in fasce di valore economico*.

Le Linee-guida ANAC n. 4 hanno perso efficacia con l'entrata in vigore del nuovo Codice.

Al momento, mancano riferimenti analoghi, tuttavia continua a rispondere ad una *best practice* individuare le modalità attraverso le quali si giunga all'affidamento diretto in relazione a diverse fasce di importo (sempre nel rispetto del principio di rotazione).

Resta ferma la facoltà del Sovrintendente e/o dell'Ufficio Acquisti, anche eventualmente su istanza dei Direttori delle singole Direzioni, e in ragione delle particolarità del caso concreto, derogare/concedere deroghe alla *best practice* indicata.



A prescindere dagli importi, per tutte le suddette ipotesi, si potrà comunque procedere tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse con contestuale richiesta di offerta o tramite richiesta di offerta aperta (RDO aperta).

Paragrafo 3: SCELTA DELL’AFFIDATARIO DIRETTO E POSSIBILI MOTIVAZIONI

Nella scelta dell’affidatario diretto occorre dare maggiore rilevanza alle “*documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali*” (art. 50 comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 36/2023).

La Fondazione può apprezzare attività precedenti dell’operatore economico, anche in ambiti non strettamente analoghi all’oggetto della gara, ma tuttavia idonei a garantire il buon esito dell’esecuzione.

La scelta dell’affidatario può essere motivata sulla base:

- a) della tempestività dell’erogazione della prestazione offerta e comunque dei tempi di esecuzione indicati, ovvero in ragione della puntualità nell’esecuzione comprovata per precedenti affidamenti;
- b) dell’economicità complessiva del processo di acquisto intesa come economicità di costi e/o tempistiche di approvvigionamento e consegna;
- c) del completamento a regola d’arte (oltre che nei tempi stabiliti) rispetto a una precedente prestazione;
- d) della valutazione comparativa dei preventivi di spesa eventualmente forniti da due o più operatori economici, oppure tramite confronto con i listini prezzi di riferimento;
- e) della maggiore qualità in rapporto al prezzo offerto;
- f) delle caratteristiche qualitative offerte;
- g) delle modalità operative di realizzazione, anche in relazione ad eventuali migliorie;
- h) del servizio post-esecuzione e/o post-vendita, in riferimento ad esempio alle garanzie, all’eliminazione di eventuali vizi, alla sostituzione dei prodotti, ecc.;
- i) degli anni di attività;
- j) degli aspetti reputazionali, intesi come informazioni utili sulla reputazione dell’impresa



- tratti dalla consultazione della Banca dati ANAC;
- k) delle referenze di un soggetto terzo (quale, ad esempio, una Banca per la solidità economica dell'operatore, ma pure una referenza di una Pubblica Amministrazione per cui l'impresa ha operato, che certifichi [anche senza particolari formalismi] la capacità del soggetto di collaborare fattivamente);
 - l) della presenza di figure professionali;
 - m) del possesso di certificazioni di qualità;
 - n) dell'idoneità operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

Per acquisti di importo fino ad Euro 1.000,00 la motivazione dell'affidamento diretto potrà essere fornita tramite semplice richiamo alle suddette motivazioni previste alle precedenti lettere da a) a n) e richiamate nel Regolamento per l'acquisto di beni, lavori e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino.

Per importi superiori ad Euro 1.000,00 non sarà sufficiente il mero rinvio alle precedenti lettere, ma dovrà essere riportata una motivazione più dettagliata¹⁰.

In caso di affidamento diretto previo confronto concorrenziale, la scelta del fornitore avverrà sulla base del prezzo più basso o sulla base di un confronto qualitativo/quantitativo.

Seppur non sia previsto nell'affidamento diretto l'indicazione di un criterio di aggiudicazione "proprio" delle procedure di gara, tuttavia alla luce di quanto stabilito da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. V, 15.1.2024 n. 50311, la Fondazione si riserva, in casi specifici, di far ricorso, anche nelle ipotesi di affidamento diretto, ai criteri di aggiudicazione del miglior prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del fornitore.

¹⁰ Ad esempio: in caso di completamento a regola d'arte (oltre che nei tempi stabiliti) rispetto a un precedente affidamento sarà necessario fornire gli estremi e i dettagli del precedente contratto; in caso di possesso di certificazione di qualità sarà necessario fornire gli estremi della certificazione stessa; ecc.

¹¹ L'affidamento diretto non è procedura di gara neppure se richiesti più preventivi e individuati criteri di aggiudicazione.



Paragrafo 4: NORME PARTICOLARI E/O DEROGHE

- Anche entro le soglie previste per l'affidamento diretto sarebbe opportuno, per quanto possibile e salvo che ciò non comporti un aggravio dell'*iter* di affidamento stesso, che la Fondazione fornisca l'indicazione separata dei costi della manodopera. Per ragioni di celerità, speditezza, efficienza, semplificazione e al fine dell'efficace raggiungimento del risultato, la Fondazione si riserva la facoltà di valutare l'effettiva opportunità dello scorporo dei costi della manodopera; o eventualmente di chiedere all'operatore economico, già in sede di preventivo/offerta, di allegare i giustificativi dei costi stessi. La Fondazione dovrà fornire evidenza di tali costi specialmente in presenza di affidamenti nei quali il costo della manodopera sia prevalente rispetto alle restanti voci di costo (appalti con percentuale prevalente di manodopera)¹².

- Parimenti sarebbe opportuno, sempre per quanto possibile e salvo che ciò non comporti un aggravio dell'*iter*, che la Fondazione fornisca l'indicazione del CCNL¹³ (o dei CCNL ritenuti equivalenti) applicabile/i allo specifico affidamento, anche per vie informali, ad esempio in sede di richiesta di preventivo.

- Secondo il parere MIT n. 2083/2023, non c'è obbligo di applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti.

¹² Si riporta il seguente esempio, tratto dal parere MIT n. 2505/2024: "L'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, ma la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono questi costi. Es: importo a base di gara euro 100, di cui manodopera 30 (nel presente esempio si prescinde da IVA e costi/oneri sicurezza, riferendosi solo ai costi della manodopera a fini esemplificativi). Il concorrente dovrà formulare un <<ribasso complessivo>> a norma dell'art. 41, c. 14 del Codice dei contratti pubblici, ma a sua volta, dovrà indicare, come proprio costo, i costi della manodopera. Es: ribasso del 10% (quindi richiesti euro 90), di cui manodopera 20. La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, dovrà confrontare i costi parametrici dalla stessa indicati (30) e i costi del concorrente (20). Ove i costi parametrici siano superiori a quelli indicati dal concorrente (come nell'esempio qui fornito), lo stesso concorrente dovrà essere chiamato a giustificare gli stessi. Se i giustificativi saranno accolti, vi sarà aggiudicazione. In sede di esecuzione si pagherà quanto offerto dal concorrente (90 euro di cui 20 manodopera)".

¹³ Più precisamente, deve trattarsi dei CCNL maggiormente applicati nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto (nota INL n. 521/2024 e cfr. d.l. n. 19 e 60/2024).



Paragrafo 5: RISULTANZE DEL CONFRONTO E VERIFICHE

Risultanze degli affidamenti diretti effettuati tramite confronto concorrenziale (avviso pubblico e/o richiesta di preventivo):

- per affidamenti di importo superiore ad Euro 20.000,00: i risultati del confronto verranno verbalizzati;
- per affidamenti di importo inferiore ad Euro 20.000,00: il verbale potrà essere sostituito dall'allegazione dei preventivi e dall'avvallo del RUP sul preventivo dell'operatore economico individuato quale affidatario. Nel caso in cui la scelta del RUP sia avvenuta in base a criteri quantitativi/qualitativi, verranno verbalizzate le ragioni sottese alla relativa valutazione.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione e qualificazione:

- **Per i soli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 40.000,00**, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

La verifica dei requisiti dichiarati dai concorrenti avviene con le seguenti modalità:

- con Determina del Sovrintendente, che dispone ed avvia la verifica, verrà stabilita la percentuale soggetta a verifica;
- il controllo avviene a campione almeno 1 volta all'anno o comunque ogni qualvolta vi sia fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate;
- il campione deve essere selezionato su un congruo numero di dichiarazioni determinato in percentuale sul numero complessivo di dichiarazioni pervenute;
- la modalità di scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione avviene con sorteggio.

La stipula del contratto e l'esecuzione del medesimo sono sempre ammesse indipendentemente dalla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. Tale verifica avverrà in fase successiva alla stipula del contratto, solo nel caso in cui l'aggiudicatario venga selezionato tra i soggetti da sottoporre a verifica come indicato nella procedura di sorteggio sopra descritta.



**TEATRO
REGIO
TORINO**

Se in esito alla suddetta verifica non risultasse confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'aggiudicatario si darà seguito a quanto previsto dall'art. 52 comma 2 del Codice.

- Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore ad Euro 40.000:

Nel VERBALE DI GARA viene individuato l'operatore economico aggiudicatario per la fornitura/servizio/lavori per l'importo complessivo offerto e si dà atto che si procederà alle verifiche del possesso dei requisiti generali (e speciali se previsti).

Il RUP verifica i requisiti dell'aggiudicatario tramite FVOE con il supporto operativo dell'Ufficio Acquisti e Gare.

A seguire il Sovrintendente mediante DETERMINA, visti i verbali e l'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti generali (e speciali), determina l'affidamento della fornitura/servizio/lavori all'operatore economico risultato aggiudicatario.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e la Determina di affidamento, si può procedere - per motivate ragioni o se sussistono ragioni d'urgenza - all'esecuzione anticipata, in pendenza della sottoscrizione del contratto.

Riferimenti normativi: artt. 11-41-50-52-57 del Codice dei contratti; Titolo I, artt. 7-10, Titolo II, art. 12 del Regolamento acquisti della Fondazione.

TITOLO III

La procedura negoziata senza bando

Paragrafo 1: PREMESSE



**TEATRO
REGIO
TORINO**

La procedura negoziata senza bando è una modalità di affidamento di un contratto pubblico prevista in relazione a determinate soglie d'importo stabilite all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del nuovo Codice Appalti, richiamate al seguente paragrafo 2 delle presenti Linee Guida.

Paragrafo 2: SOGLIE D'IMPORTO

- a) Per lavori \geq Euro 150.000,00 e $<$ Euro 1.000.000,00, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
- b) Per lavori \geq Euro 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.
- c) Per servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione \geq Euro 140.000,00 e fino alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

Paragrafo 3: MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE

Il RUP procede alla selezione degli operatori economici secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:

- a) indagine di mercato svolta attraverso avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo *web* della Fondazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", sottosezione "Manifestazione di interesse", anche tramite *link* con rinvio diretto all'apposita piattaforma digitale utilizzata dalla Fondazione;
- b) consultazione Albo fornitori della Fondazione (elenco Fornitori di cui all'art. 11 del Regolamento per l'acquisto di beni, lavori e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino);
- c) consultazione dei cataloghi del mercato elettronico presenti su acquistinrete.pa.it.

La selezione dell'operatore da invitare può avvenire, ad esempio, sulla base dei seguenti criteri:

- a) premialità per le micro, piccole e medie imprese, intesa come opportunità di



**TEATRO
REGIO
TORINO**

partecipazione per le imprese che (appunto per le proprie dimensioni) hanno maggiore difficoltà ad affermarsi sul mercato;

- b) aver eseguito un numero minimo di lavori analoghi;
- c) anni di attività dell'impresa;
- d) riduzione degli infortuni;
- e) aspetti reputazionali;
- f) referenza di un soggetto terzo;
- g) capacità di garantire le occupazioni di genere;
- h) presenza di particolari figure professionali;
- i) possesso di particolari certificazioni di qualità;
- j) congruo impegno di personale nel triennio precedente;
- k) idoneità operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

Non è consentito il sorteggio degli operatori da invitare, anche in caso di utilizzo di elenchi ME.PA o elenco fornitori (cfr. parere MIT in data 17.7.2023, n. 2143).

L'estrazione casuale è ammessa solo se non risulta praticabile (sulla base di adeguata e compiuta motivazione¹⁴) nessun altro metodo di selezione degli operatori economici.

Per particolari tipologie di appalto e/o per importi più rilevanti, la Fondazione si riserva di gestire le procedure di gara tramite il Provveditorato OO.PP. Piemonte e/o avvalendosi del supporto del medesimo Ente o di altra stazione Appaltante Qualificata.

Paragrafo 4: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione può essere disposta sulla base dei seguenti criteri:

- offerta economicamente più vantaggiosa;
- prezzo più basso.

¹⁴ Attinenti, ad esempio, a particolari ragioni di urgenza (anche sopravvenute), al numero esorbitante di operatori economici che ha risposto all'invito al fine di scongiurare (in rapporto all'eventuale valore economico esiguo della commessa e nel rispetto del principio del risultante) defatiganti attività di selezione della Stazione appaltante, ecc., tutte circostanze comunque da valutare in relazione allo specifico caso concreto.



TEATRO
REGIO
TORINO

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i servizi ad alta intensità di manodopera, vale a dire i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo del corrispettivo (rif. norm.: art. 2 comma 1, lett. e), dell'all. I.1 del Codice);
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad Euro 140.000,00;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore ad Euro 140.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli appalti integrati;
- e) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per:

- i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui si è detto sopra;
- i lavori, fatta eccezione per i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Paragrafo 5: COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA

- a. Procedure di aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: è necessario costituire una Commissione giudicatrice tramite Determina di nomina del Sovrintendente.

Alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP anche in qualità di Presidente.

- b. Procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo o costo: la valutazione



delle offerte è effettuata da un seggio composto da dipendenti della Stazione Appaltante o anche in forma monocratica, costituito dal solo RUP.

La Commissione giudicatrice prevista alla precedente lettera a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Possono essere nominati componenti supplenti ed eventualmente può essere previsto un segretario con funzione unicamente di soggetto verbalizzante le risultanze di gara e pertanto senza alcun tipo di partecipazione alle valutazioni che verranno effettuate unicamente dalla Commissione.

La Commissione è composta da dipendenti della Fondazione, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Fondazione può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche tra funzionari di altre Amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Non possono essere nominati commissari:

- coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della Fondazione;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (tale incompatibilità si estende anche ai componenti del seggio di gara);
- coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione del commissario ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e cioè quando la valutazione



coinvolga interessi propri del commissario stesso, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il commissario si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza (tale incompatibilità si estende anche ai componenti del seggio).

In caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, *tranne quando*:

- l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione;
- vi sia una diversa motivata determinazione della Fondazione.

Per tutti gli affidamenti suddetti:

Nel VERBALE DI GARA viene individuato l'operatore economico aggiudicatario per la fornitura/servizio/lavori per l'importo complessivo offerto e si dà atto che si procederà alle verifiche del possesso dei requisiti generali (e speciali se previsti).

Il RUP verifica i requisiti dell'aggiudicatario tramite FVOE con il supporto operativo dell'Ufficio Acquisti e Gare.

A seguire il Sovrintendente con DETERMINA, visti i verbali e l'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti generali (e speciali), determina di affidare la fornitura/servizio/lavori all'operatore economico suddetto.



Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e la Determina di affidamento, si può procedere - per motivate ragioni o se sussistono ragioni d'urgenza - all'esecuzione anticipata, in pendenza della sottoscrizione del contratto.

Riferimenti normativi: artt. 50-51-93-108 del Codice dei contratti; all. II.1, art. 2., e all. I.2, art. 7 del Codice dei contratti; Titolo I, art. 7, e Titolo III, art. 13 del Regolamento acquisti della Fondazione.

TITOLO IV

La fase esecutiva del contratto

Paragrafo 1: LA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale.

In casi debitamente motivati (attinenti, ad esempio, al modesto valore della commessa che comporterebbe una copertura irrisoria, all'affidabilità dell'operatore economico per le sue referenze ovvero per l'accurata esecuzione di precedenti appalti, al miglioramento del prezzo di aggiudicazione di una percentuale pari almeno allo 0,50% ovvero delle condizioni di esecuzione, ecc.), è possibile per il RUP non richiedere la garanzia definitiva.

Riferimenti normativi: art. 53 del Codice dei contratti; art. 12 comma 9 del Regolamento acquisti della Fondazione.

Paragrafo 2: SUBAPPALTO

● *SI PUO' VIETARE IL SUBAPPALTO?*

Il subappalto non può essere vietato. Ogni previsione generale che vieti a priori il subappalto è illegittima. Solo eccezionalmente, con specifico riferimento alla singola gara e a certe tipologie di prestazioni/lavorazioni, possono essere dedotte articolate e argomentate



motivazioni a giustificazione della limitazione del subappalto. Tali motivazioni devono attenersi:

- a) alle specifiche caratteristiche dell'appalto (ad esempio, lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica);
- b) all'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere o dei luoghi di lavoro;
- c) all'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- d) all'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali (nel caso in cui il subappaltatore sia iscritto nella *white list* o nell'anagrafe antimafia, il subappalto non può essere vietato per tale ultima motivazione).

● *LIMITI AL SUBAPPALTO*

Nell'invito/richiesta di preventivo si inserirà unicamente il rinvio all'art. 119 del Codice (ad esempio, "E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023"), salvo il caso in cui la Fondazione (per lo specifico affidamento) voglia limitare o escludere il subappalto per le motivazioni indicate nel paragrafo immediatamente sopra il presente (e che appunto dovranno essere articolate nell'invito/richiesta di preventivo).

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice è nulla l'accordo con cui venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate: è dunque vietato subappaltare il 100% del lavoro/servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, terzo periodo, del Codice, all'appaltatore spetta la prevalente esecuzione delle prestazioni. Il subappalto si può pertanto ritenere ammesso nei seguenti limiti:



- appalto di lavori con: - categoria prevalente (subappalto inferiore al 50%¹⁵);
- categoria/e scorporabile/i (subappalto integrale, quindi anche fino al 100%);
- appalto di lavori con “unica” categoria: subappalto inferiore al 50%;
- appalto di servizi: subappalto inferiore al 50%;
- appalto di forniture: subappalto inferiore al 50%;
- appalto ad alta intensità di manodopera: subappalto inferiore al 50%.

• *DIFFERENZA TRA SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO*

- a) Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, purché:
- di importo superiore al 2% dell’importo dell’affidamento; ovvero,
 - di importo superiore ad Euro 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

- b) Al di sotto dei suddetti limiti, si ha un subcontratto.

Configurano altresì subcontratti (e non subappalto), per quanto qui di interesse:

- l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

• *DOCUMENTI PER LA STAZIONE APPALTANTE*

¹⁵ Cfr. Nota illustrativa Bando tipo ANAC n. 1/2023 Art. 14 pag. 2 “è stato evidenziato l’obbligo di riservare all’affidatario la prevalente esecuzione del contratto”.



In caso di subappalto, il concorrente deve indicare in sede di gara la quota e il tipo di lavorazioni/prestazioni che intende subappaltare.

Il subappaltatore:

- deve essere qualificato per la quota di lavorazioni/prestazioni da eseguire;
- non deve incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice dei contratti.

Almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle lavorazioni in subappalto, l'appaltatore trasmette alla Fondazione:

- 1) istanza di autorizzazione al subappalto con indicazione del nominativo del subappaltatore;
- 2) contratto di subappalto;
- 3) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione;
- 4) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento tra appaltatore e subappaltatore.

L'omessa istanza di autorizzazione (punto 1) comporta la nullità del contratto di subappalto e giustifica la risoluzione del contratto principale per inadempimento.

Il RUP, tramite supporto operativo dell'Ufficio Acquisti e Gare, verifica la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione tramite la Banca dati nazionale.

Il subappalto deve essere autorizzato dal RUP. Il RUP - qualora ravvisi nel contratto di subappalto disposizioni contrarie alle norme di legge, anche riguardo alle modalità di pagamento - chiederà all'appaltatore e al subappaltatore di sostituirle con clausole conformi.

Prima dell'ingresso in cantiere il RUP verifica l'elenco nominativo dei dipendenti della ditta subappaltatrice che presteranno servizio presso il Teatro per l'appalto in oggetto e relativa documentazione di assunzione con evidenza di data inizio e data di fine contratto anche tramite copia del libro unico (parte relativa ai dati di assunzione).



**TEATRO
REGIO
TORINO**

L'autorizzazione si intende concessa decorsi trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dell'appaltatore (silenzio-assenso).

Deve essere richiesta un'autorizzazione integrativa se:

- l'oggetto del subappalto subisca variazioni;
oppure
- venga incrementato il relativo importo.

Nel caso in cui l'appaltatore volesse ricorrere a meri subcontratti non integranti subappalto, non deve dichiarare nulla in sede di gara.

L'appaltatore si deve limitare, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'appaltatore deve comunicare eventuali modifiche alle suddette informazioni.

Decorsi quindici giorni dalle suddette comunicazioni, l'autorizzazione si intende concessa.

• *QUANDO IL PAGAMENTO DIRETTO?*

Si procede al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore o del subcontraente:

- quando il subappaltatore/subcontraente è una micro o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore/subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Nel comunicato del Presidente ANAC in data 3.10.2023 è precisato che le Stazioni appaltanti emettono un unico certificato di esecuzione lavori con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa aggiudicataria e delle lavorazioni eseguite dall'/dalle impresa/e subappaltatrice/i. Ciò anche nel caso in cui il certificato venga richiesto dall'/dalle impresa/e subappaltatrice/i.

• *SUBAPPALTO A CASCATA*



Le prestazioni oggetto di subappalto possono essere *ulteriormente subappaltate*, se ciò è consentito nei documenti di gara.

La Stazione appaltante *esclude* il subappalto a cascata nelle ipotesi previste alle lettere a), b), c), d) del paragrafo “SI PUO’ VIETARE IL SUBAPPALTO?”.

Riferimenti normativi: art. 119 del Codice dei contratti; art. 15 del Regolamento acquisti della Fondazione.

Paragrafo 3: MODIFICHE AL CONTRATTO

● *REVISIONE PREZZI*

L’art. 60 comma 1 del Codice impone alla Stazione appaltante di disciplinare la revisione dei prezzi contrattuali mediante apposite clausole da inserire nei documenti dell’affidamento o della procedura. La revisione è ammessa *soltanto* quando:

- sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato o al rischio che si sia volontariamente assunto l’appaltatore (ad esempio, pandemie, guerre, catastrofi naturali, ecc.; le c.d. “cause di forza maggiore”);
- ricorrano le condizioni di cui all’art. 60 comma 2 del Codice.

In caso di rapporti contrattuali di breve durata o (ad esempio) di forniture “istantanee”, la disciplina della revisione prezzi potrebbe essere superflua. In tali ipotesi, la Stazione appaltante *può valutare di non inserire alcuna clausola di revisione prezzi*¹⁶. Tuttavia, anche in caso di assenza di una clausola di revisione prezzi, e sempre che si verifichino le condizioni sopra elencate, l’appaltatore può comunque richiedere la revisione. Tale richiesta:

- va fatta senza ritardo e dunque entro un tempo ragionevole dal verificarsi delle condizioni che potrebbero dare luogo alla revisione prezzi;

¹⁶ Il MIT con parere n. 1455/2022 ha dichiarato che la revisione dei prezzi non è applicabile nel caso di contratti ad esecuzione istantanea, fra i quali in genere rientrano quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oppure un bene da consegnare nell’immediato. Per i servizi di ingegneria e di architettura deve essere rapportata solo all’importo delle spese e degli oneri accessori.



- non comporta né giustifica la sospensione delle prestazioni.

La revisione, anche in presenza di apposite clausole, deve comunque essere richiesta dall'appaltatore con apposita istanza (non è necessaria l'iscrizione di riserve contabili), corredata della documentazione giustificativa. L'appaltatore deve, in particolare, fornire prova dello squilibrio contrattuale nei termini previsti dagli artt. 9 e 60 comma 2 del Codice.

Il RUP, con l'ausilio dell'Ufficio Acquisti e Gare, verifica l'istanza di revisione prezzi formulata dall'appaltatore per valutare che ricorrano le condizioni di cui sopra.

La presenza di clausole di revisione prezzi non obbliga la Stazione appaltante a riconoscere la revisione richiesta. La valutazione finale spetta dunque alla Stazione appaltante che, anche sulla base della documentazione fornita dall'appaltatore, decide se ed in quali termini economici (comunque contenuti nei limiti di cui all'art. 60 comma 2 del Codice) ammettere la revisione.

In relazione al valore e alla natura del contratto le modifiche vanno validate coinvolgendo il Sovrintendente.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal riconoscimento della revisione prezzi si possono utilizzare (si veda comunque l'art. 60 comma 5 del Codice):

- gli accantonamenti per imprevisti, entro il limite del 50%;
- le somme derivanti dal ribasso d'asta;
- le somme rimaste disponibili da altri interventi per i quali sia già stato emesso il collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.

In congiunture di mercato particolarmente favorevoli, con inflessione dei prezzi, la Stazione appaltante può disporre la revisione in diminuzione, sempre nei limiti dell'art. 60 comma 2 del Codice.



Riferimenti normativi: artt. 9, 60 e 120 comma 8 del Codice dei contratti.

● *ALTRE IPOTESI DI MODIFICA DEL CONTRATTO*

Il contratto è pure modificabile, senza una nuova procedura di gara:

- se le modifiche, a prescindere dal loro valore economico, sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara (ad esempio, clausole di opzione);
- se sopravviene la necessità di lavori/servizi/forniture supplementari, non previsti, qualora la modifica del contraente (i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; (ii) comporti notevoli disagi e un incremento sostanziale dei costi (*N.B: l'aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica*);
- se occorrono varianti¹⁷ in corso d'opera per effetto di circostanze imprevedibili o determinate da nuove disposizioni legislative, regolamentari o per provvedimenti sopravvenuti di Autorità o Enti (*N.B: l'aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica*);
- se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario (i) quando ciò sia consentito nei documenti di gara; (ii) per causa di morte, insolvenza, ristrutturazioni societarie; ovvero se la Stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- se la modifica non supera le soglie comunitarie e il 10% del valore iniziale del contratto di servizi e forniture ovvero il 15% del valore iniziale del contratto di lavori.

Sono ammesse modifiche in riduzione (mediante, ad esempio, stralcio di una parte del/della lavoro/servizio/fornitura da eseguirsi e comunque nei limiti dell'art. 120 comma 6, lett. a)-b)-c), del Codice), per conseguire risparmi di spesa.

¹⁷ Le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale (T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 11.5.2020, n. 653).



Sono ammesse modifiche, nei limiti delle somme a disposizione nel quadro economico e delle lett. a)-b)-c) del comma 6 dell'art. 120 del Codice), anche per soluzioni equivalenti o migliorative¹⁸ in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione.

Le modifiche non devono mai essere sostanziali nel senso di:

- introdurre condizioni, che se contenute nei documenti di gara, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi o ulteriori o di accettare un'offerta diversa¹⁹;
- alterare l'equilibrio del contratto in favore dell'aggiudicatario, in modo non previsto nel contratto iniziale;
- estendere notevolmente l'ambito di applicazione del contratto iniziale.

Fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre l'esecuzione degli ulteriori lavori/servizi/forniture alle stesse condizioni previste dal contratto originario e l'appaltatore non può invocare la risoluzione del contratto.

Se i documenti di gara prevedono un'opzione di proroga, il contraente è tenuto ad eseguire le prestazioni alle condizioni del contratto originario.

I documenti di gara possono prevedere che la proroga avvenga alle condizioni di mercato, se più favorevoli alla Stazione appaltante.

¹⁸ Le soluzioni equivalenti o migliorative si differenziano dalle varianti in quanto riguardano tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni, sulla base del progetto posto a base di affidamento ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, senza modifica delle caratteristiche progettuali stabilite dalla Stazione appaltante (così il Consiglio di Stato, sez. III, 20.5.2020, n. 3205). Pertanto, salvo il caso in cui le specifiche tecniche facciano riferimento a un marchio, a un'origine o a una produzione specifica, la sostituzione integrale del bene in corso di esecuzione (mantenendo quindi inalterate le caratteristiche progettuali, i requisiti minimi della prestazione o del bene, il corrispettivo offerto, lo scopo/fine dell'appalto e la funzionalità dell'opera) non configura una modifica sostanziale del contratto.

¹⁹ Si supponga il caso in cui, per lo specifico affidamento e sulla base di argomentate motivazioni, la Stazione appaltante abbia escluso il subappalto. Qualora, in corso di esecuzione, la Stazione appaltante mutasse la propria originaria valutazione ed ammettesse invece il ricorso al subappalto, tale modifica del contratto potrebbe ritenersi sostanziale, in quanto se il ricorso al subappalto fosse stato consentito sin dalla fase di scelta dell'aggiudicatario, altri operatori economici avrebbero potuto presentare la propria offerta/preventivo.



TEATRO
REGIO
TORINO

Anche in assenza di un'opzione di proroga, se risultano oggettivi ed insuperabili ritardi nell'affidamento del nuovo contratto e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'affidamento stesso, il contraente è tenuto a proseguire le prestazioni alle condizioni del contratto originario quando:

- l'interruzione delle prestazioni determini situazioni di pericolo;
- l'interruzione delle prestazioni determini un grave danno all'interesse pubblico.

Le modifiche al contratto di cui all'art. 120 comma 1, lett. b), e comma 3 del Codice dei contratti sono comunicate all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento.

Riferimenti normativi: art. 120 del Codice dei contratti; art. 5 dell'all. II.14 del Codice dei contratti.

Paragrafo 4: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

• *IPOTESI DI RISOLUZIONE "OBBLIGATORIA"*

Il contratto è risolto:

- se interviene la decadenza dell'attestazione di qualificazione a seguito di falsa documentazione o false dichiarazioni dell'esecutore;
- se l'affidatario è attinto da provvedimenti definitivi che dispongono misure di prevenzione secondo il Codice antimafia; ovvero in caso di sentenza definitiva per uno dei reati di cui agli artt. 94-95-98 del Codice;
- quando la Fondazione si avvalga della clausola risolutiva espressa prevista nelle condizioni generali di contratto e per le ipotesi ivi espressamente previste e disciplinate, dichiarandolo all'appaltatore con un preavviso di 15 giorni, fatte salve eventuali ipotesi di urgenza per le quali il preavviso potrebbe essere ridotto o non possibile in caso di prestazioni non procrastinabili.



La risoluzione è dichiarata dal RUP e comunicata all'appaltatore con lettera raccomandata/pec.

Riferimenti normativi: art. 122 comma 2 del Codice dei contratti.

• *IPOTESI DI RISOLUZIONE "FACOLTATIVA"*

-A) Il contratto può essere risolto:

- quando sia intervenuta una modifica sostanziale per la quale sarebbe necessaria una nuova procedura di affidamento/gara.

È sostanziale la modifica che:

- (i) comporta un'alterazione significativa della struttura del contratto o comunque della relativa operazione economica;
 - (ii) introduce condizioni che, se fossero emerse anteriormente, avrebbero consentito la partecipazione di concorrenti diversi e/o comunque l'individuazione di un diverso affidatario;
 - (iii) comporta un'alterazione dell'equilibrio economico in eccessivo favore dell'affidatario;
 - (iv) estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - (v) comporta il subentro di un nuovo contraente in sostituzione dell'aggiudicatario fuori dei casi ammessi dalla legge²⁰;
- quando si rendano necessarie prestazioni supplementari o varianti in corso di esecuzione che comportino un aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto iniziale;
 - quando si renda comunque necessaria una modifica (conseguente, ad esempio, ad un errore progettuale) che (i) superi il valore delle soglie comunitarie e (ii) superi il 10% del

²⁰ Ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. d), del Codice, la sostituzione dell'affidatario è consentita (senza che ciò possa comportare la risoluzione del contratto) (i) se la modifica soggettiva è prevista nei documenti di gara; (ii) in caso di morte, insolvenza o ristrutturazioni societarie (modifica della denominazione sociale, fusione, incorporazione, cessione del ramo d'azienda, ecc.), sempre che il nuovo soggetto abbia i necessari requisiti e la sostituzione non avvenga per eludere l'applicazione del Codice; (iii) se la Stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei subappaltatori. Non è invece ammessa la cessione del contratto al di fuori di ristrutturazioni societarie (mediante, ad esempio, subappalto integrale).



valore iniziale del contratto (per i servizi e le forniture) ovvero il 15% del valore iniziale del contratto (per i lavori);

- quando l'affidatario (al momento dell'affidamento) si trovava in una delle situazioni previste dall'art. 94 comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso;
- quando l'appalto non avrebbe dovuto essere affidato a causa di una grave violazione degli obblighi previsti dai Trattati europei.

La risoluzione è dichiarata dal RUP.

Riferimenti normativi: art. 122 comma 1 del Codice dei contratti.

-B) Il contratto può essere risolto per grave inadempimento²¹ dell'esecutore (ad esempio, mancato rispetto di ordini di servizio; esecuzione in contrasto con il progetto; prestazioni non conformi allo *standard* qualitativo/quantitativo richiesto; violazione delle norme in materia di subappalto; violazione delle norme in materia di sicurezza, violazioni in materia fiscale, ecc.).

In tale ipotesi:

- il DL/DEC (ove nominati) segnalano l'inadempimento al RUP con apposita relazione; là dove il DL/DEC non siano nominati, il RUP procede personalmente a redigere la relazione;

²¹ La risoluzione del contratto può essere dichiarata solo in caso di inadempimento grave. Secondo l'art. 1455 c.c. l'inadempimento non deve avere "scarsa importanza" né violare un termine essenziale (art. 1457 c.c.). "Secondo un principio di ordine generale, la valutazione della gravità dell'inadempimento viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una prorata tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (cfr. Cassazione, sez. III, 28.3.2006, n. 7083).



- nel contempo, il DL/DEC (ove nominati) o il RUP (in assenza di DL/DEC) contestano l'inadempimento all'esecutore, assegnando il termine di almeno quindici giorni per eventuali controdeduzioni;
- in assenza di controdeduzioni da parte dell'appaltatore, ovvero valutate negativamente le controdeduzioni pervenute ed acquisite, il RUP dichiara la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: art. 122 comma 3 del Codice dei contratti; art. 10 dell'all. II.14.

-C) La risoluzione del contratto può essere dichiarata anche in caso di colpevole ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni.

Il ritardo verrà valutato in relazione alle tempistiche di consegna della prestazione.

In tal caso, il DL/DEC ove nominati o il RUP direttamente invia all'esecutore una diffida ad adempiere entro un termine di dieci giorni, salvo urgenza.

Scaduto inutilmente il termine assegnato, il RUP dichiara risolto il contratto.

Riferimenti normativi: art. 122 comma 4 del Codice dei contratti.

● *NORME COMUNI AI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE*

Nel caso di risoluzione per fatto e colpa dell'appaltatore è dovuto a quest'ultimo soltanto il pagamento delle prestazioni effettivamente rese, salvo il caso che l'esecuzione parziale renda le prestazioni assolutamente inutilizzabili

Il RUP deve altresì valutare se ricorrono i presupposti per l'applicazione di penali.

Con la comunicazione di risoluzione, il RUP convoca l'esecutore per la redazione dello stato di consistenza e dell'inventario, con un preavviso di almeno venti giorni. Se l'esecutore non si presenta, lo stato di consistenza e l'inventario devono essere redatti alla presenza di almeno due testimoni (soggetti terzi estranei alla Fondazione).



Successivamente, viene ingiunto all'esecutore il ripiegamento del cantiere e/o comunque lo sgombero delle aree di lavoro.

Acquisito lo stato di consistenza, deve essere redatto un verbale di accertamento tecnico-contabile in cui è appunto accertata la corrispondenza tra quanto eseguito sino alla risoluzione del contratto e quanto ammesso in contabilità, segnalando eventuali varianti e/o vizi. Dovrà altresì essere accertata l'eventuale regolare esecuzione delle prestazioni eseguite (la risoluzione del contratto comporta - sotto il profilo amministrativo, economico e contabile - l'adozione di provvedimenti conclusivi di contenuto analogo a quelli che l'Amministrazione avrebbe adottato nel caso di conclusione "fisiologica" del rapporto).

Riferimenti normativi: art. 122 del Codice dei contratti; all. II.14 del Codice stesso.

A seguito della risoluzione per fatto e colpa dell'esecutore, il RUP deve altresì procedere alla segnalazione all'ANAC e all'escussione della cauzione definitiva eventualmente prestata.

L'escussione della garanzia deve avvenire per i danni precisamente quantificati dalla Stazione appaltante (anche all'occorrenza in una relazione interna)²².

Tra i suddetti danni possono rientrare (tra il resto) i maggiori oneri per il riaffidamento delle prestazioni e i maggiori costi per l'ultimazione, quando il successivo affidamento non sia avvenuto alle stesse medesime condizioni già proposte dall'originario esecutore.

Paragrafo 5: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

²² Infatti, per giurisprudenza costante e consolidata, la "cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto ... non può essere legittimamente azionata dalla stazione appaltante in forza della mera risoluzione in danno del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, ma sia comunque condizionata alla allegazione e alla dimostrazione ... dei danni subiti dal creditore garantito a seguito dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice. (...) la cauzione ... non ha funzione satisfattoria ... Ne consegue che, ove alla prestazione segua l'inadempimento dell'appaltatore, la P.A. può soddisfare il proprio credito incamerando l'importo ricevuto ... o all'escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta fornire la prova, essendole espressamente consentito di agire per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma non anche di trattenere importi eccedenti l'ammontare delle spese sostenute e dei danni riportati (Cass. 8/10/2014 n. 21205 che richiama Cass. 23/2/1979 n. 1212). (...) deve quindi concludersi che ... occorre la dimostrazione, da parte della Stazione appaltante, del danno riconducibile all'inadempimento dell'appaltatore. ... l'allegazione e la prova del danno costituiscono al tempo stesso modalità e condizione per la sua [della cauzione: nota nostra] operatività. (...) ... il mero ritardo nella esecuzione dei lavori a causa della necessità di riaffidamento degli stessi non comporta il riconoscimento di un danno in via presuntiva, nemmeno al fine della liquidazione equitativa dello stesso" (in tal senso, ex multis, Tribunale di Roma, sez. IX, 17.11.2022, n. 17009).



Per quanto riguarda i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie il certificato di regolare esecuzione può sostituire il collaudo (nei lavori) e la verifica di conformità (nei servizi e forniture) nel rispetto di quanto segue:

- per i lavori di importo \leq Euro 1.000.000,00;
- per i lavori di importo $>$ Euro 1.000.000,00 e sino alla soglia comunitaria, purché non si tratti di una delle tipologie di opere o interventi previsti dall'art. 28 comma 1 dell'all. II.14 del Codice dei contratti.
- per servizi e forniture di importi inferiori alla soglia comunitaria.

Si richiama la disciplina prevista dal Titolo IV, artt. 16-17 del Regolamento per l'acquisto dei beni, lavori e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino.

Riferimenti normativi: art. 116 del Codice dei contratti ed all. II.14 dello stesso Codice.

TITOLO V

Pubblicità, trasparenza e accesso agli atti

Paragrafo 1: PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Gli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal D.lgs. 36/2023 vengono assolti tramite:

- a) la trasmissione al Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dati relativi alla programmazione:
 - programmi triennali di acquisti di beni e servizi;
 - programmi triennali dei lavori pubblici;
- c) la trasmissione tramite la piattaforma digitale Digital PA, usata dalla Fondazione in conformità alle indicazioni (anche tecniche), nonché agli obblighi previsti tramite le



**TEATRO
REGIO
TORINO**

schede di interoperabilità ANAC del c.d. Orchestratore ANAC, delle informazioni riguardanti:

- pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti²³;
- trasmissione dei dati e documenti alla BDNCP;
- accesso alla documentazione di gara;
- presentazione del Documento di gara unico europeo;
- presentazione delle offerte;
- apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara

ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal Codice dei contratti e da successive modifiche e integrazioni.

Alla luce di quanto sopra, e per quanto specificato nelle delibere ANAC n. 261/2023 e 263/2023 e nei relativi allegati, dovranno essere pubblicati secondo le modalità sopra specificate (e per quanto di interesse ai fini delle presenti linee-guida):

- gli avvisi di pre-informazione relativi al profilo del Committente;
- gli avvisi di pre-informazione utilizzati per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte;
- gli avvisi di avvio delle indagini di mercato;

²³ Le fasi oggetto di pubblicazione e i relativi atti, sempre nel rispetto delle schede di interoperabilità ANAC previste dall'Orchestratore sono:

• progettazione e pubblicazione:

1. avvisi di gara;
2. gli avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;

• affidamento:

1. gli avvisi di aggiudicazione;
2. gli affidamenti diretti;

• esecuzione:

1. la stipula e l'avvio del contratto;
2. gli stati di avanzamento;
3. i subappalti;
4. le modifiche contrattuali e le proroghe;
5. le sospensioni dell'esecuzione;
6. gli accordi bonari;
7. le istanze di recesso;
8. la conclusione del contratto;
9. il collaudo/certificazione finale.



- gli avvisi di costituzione di un elenco di operatori economici;
- gli avvisi o i bandi di concorsi di progettazione;
- bandi di gara (solo per le procedure il cui valore sia compreso tra un milione di Euro e le soglie comunitarie; riferimento art. 50 comma 1, lett. d), del Codice);
- le determine di avvio delle procedure per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00;
- gli avvisi di aggiudicazione;
- tutti gli atti e i provvedimenti successivi relativi alla fase di esecuzione, secondo l'elenco di cui sopra.

Delle richieste di preventivo verrà data evidenza sulla piattaforma di *e-procurement* in esito all'affidamento diretto, nella sezione “*Comunicazione*” riportata nei “*Dettagli*” dello specifico affidamento.

La Fondazione inserisce sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP; tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione.

Le determine di avvio e indizione e i bandi (con i relativi documenti, cioè delibera a contrarre, disciplinare di gara, capitolato speciale e condizioni contrattuali proposte) sono altresì pubblicate pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.

La Fondazione pubblica nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono individuati nell'all. 1 della delibera ANAC n. 264/2023, vale a dire (per quanto qui interessa):

- l'elenco delle soluzioni tecnologiche adottate per l'automatizzazione delle proprie attività (ad esempio, elenco delle piattaforme utilizzate per gli affidamenti);



TEATRO
REGIO
TORINO

- la composizione delle Commissioni giudicatrici e i *curricula* dei componenti.

Riferimenti normativi: artt. 23-27-28-50 (comma 8 e 9)-85 del Codice dei contratti; delibera ANAC in data 20.6.2023, n. 261; delibera ANAC in data 20.6.2023, n. 263, e relativo allegato; Titolo V, art. 18 del Regolamento acquisti della Fondazione.

Paragrafo 2: ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso va disciplinato e consentito come segue:

- gli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, gli elenchi dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e gli elenchi dei soggetti che hanno presentato offerte sono accessibili a terzi solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui l'istanza di accesso provenga da chi ha fatto richiesta di invito (però respinta) l'accesso è consentito dopo la comunicazione ufficiale della Stazione appaltante dei nominativi dei candidati da invitare;
- le domande di partecipazione; gli atti, i dati e le informazioni relativi ai requisiti di partecipazione; i verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti; le offerte; i verbali relativi alla valutazione delle offerte stesse; gli atti, i dati e le informazioni a questa presupposti; la verifica della anomalia dell'offerta e i verbali riferiti alla detta fase sono accessibili dopo l'aggiudicazione.

La violazione dei suddetti termini può implicare responsabilità penali.

L'accesso può essere escluso, salvo necessità di difesa giudiziale del concorrente, in relazione alle informazioni fornite nell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' escluso l'accesso:



TEATRO
REGIO
TORINO

- ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici. Si ritengono invece accessibili i pareri legali che abbiano concorso alla formazione della volontà dell'Amministrazione;
- alle relazioni riservate del Direttore dei lavori, del Direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Con la comunicazione digitale dell'aggiudicazione, tramite la piattaforma di *e-procurement* utilizzata, sono resi disponibili a tutti i candidati ed offerenti non definitivamente esclusi:

- l'offerta dell'aggiudicatario;
- i verbali di gara;
- gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione (ad esempio, l'elenco dei soggetti invitati e le informazioni sottese alla scelta, la verifica dell'anomalia se effettuata, ecc.).

Ai primi cinque in graduatoria sono rese reciprocamente disponibili anche le rispettive offerte (sia negli aspetti tecnici, sia negli aspetti economici, fatti salvi eventuali oscuramenti richiesti dall'offerente unitamente alla presentazione dell'offerta medesima e accolti dalla Stazione appaltante).

Con la comunicazione di aggiudicazione la Stazione appaltante dà atto anche delle decisioni sulle istanze di oscuramento di parti delle offerte, indicate in sede di partecipazione alla gara.

In caso di rigetto delle istanze di oscuramento dei concorrenti, la Stazione appaltante consente l'ostensione delle parti di offerta solo decorsi dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.



In caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, la Stazione appaltante segnala l'operatore economico all'ANAC.

Riferimenti normativi: artt. 35-36 del Codice dei contratti; Titolo V, art. 18 del Regolamento acquisti della Fondazione.

TITOLO VI

Incentivi alle funzioni tecniche

Gli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 si applicano alle procedure disciplinate dal Regolamento per l'acquisto di beni, lavori e servizi della Fondazione Teatro Regio di Torino e dalle presenti Linee Guida.

Nel rispetto dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la Fondazione Teatro Regio destinerà risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 e per le finalità indicate al comma 5, del predetto art. 45, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

La Fondazione Teatro Regio adotterà, a tal fine, un apposito Regolamento recante la disciplina per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

FONDAZIONE TEATRO
REGIO DI TORINO
IL SOVRINTENDENTE
Mathieu Jouvin

